



COMUNE DI GHISALBA

Provincia di Bergamo
24050 P.zza Garibaldi, 2
partita IVA 0070 9980 163
tel. 0363/944510
fax 0363/944524

ORD. NR. 2/2023

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente finalizzata ad assicurare l'uso pubblico e la tutela dei luoghi di culto da attività e comportamenti degenerativi, lesivi del bene della sicurezza e del decoro urbano.

IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

Considerato che il D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), dispone:

- art. 1 comma 3 (.)- I Comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione;
- art. 3 comma 2- L' esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale;
- art. 20 comma 1 - I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione;
- art. 30 comma 1 - Lo Stato, le regioni, gli Enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza;

Preso atto della richiesta di azione a tutela del patrimonio artistico e culturale della Chiesa Prepositurale Plebana di San Lorenzo Levita e Martire e della Chiesa del Sacro Cuore e delle aree che circondano questi due beni di valore religioso, storico, artistico e culturale, avanzata dal Rev. Parroco in data 6.07.2022, prot. 6411;

Considerate le numerose segnalazioni anche da parte dei cittadini relative alla sosta e allo stazionamento in orari diurni e notturni, sia sotto il Pronao della Chiesa, sulle scalinate, sul sagrato e negli spazi immediatamente adiacenti, di gruppi di persone dediti a comportamenti incivili, con imbrattamenti di facciate e colonne, schiamazzi, disturbo della quiete pubblica, anche durante le funzioni religiose, consumo di alimenti e bevande, atti di vandalismo e accesso al Pronao con motorini e biciclette;

Tenuto conto che anche nell'ambito dell'attività di controllo e vigilanza operata dalla Polizia Locale è stato riscontrato un incremento diffuso dei rischi connessi all' utilizzazione impropria e indiscriminata dei predetti beni ricadenti in aree pubbliche centrali.

Tale utilizzazione è riconducibile ad un utilizzo improprio di edifici destinati all'esercizio di culto o di parte di essi come conseguenze di comportamenti connessi, a titolo esemplificativo, a sedute, bivacchi, soste finalizzate al consumo in loco di cibi e bevande;

Rilevato che tale utilizzazione impropria configura:

- il rischio di un grave pregiudizio per la tutela e conservazione del patrimonio pubblico, che potrebbe subire anche danneggiamenti permanenti;
- rappresenta, altresì, il rischio di un grave pregiudizio per l'affermazione del diritto alla generale e libera fruizione da parte della collettività, normativamente garantito;

Tenuto, inoltre, conto che la funzione assunta dal sagrato, originariamente addirittura parte integrante degli edifici di culto, in epoca contemporanea si è consolidata nel senso della destinazione all'accoglienza dei fedeli, mentre la scalinata costituisce la cerniera tra l'accesso alla chiesa e lo spazio pubblico comune, e che, pertanto, a cominciare da tali spazi, di particolare valore culturale e religioso ed al contempo particolarmente vulnerabili, occorre assicurare, mediante le opportune graduate limitazioni, comportamenti pienamente rispettosi delle funzioni cui detti spazi sono destinati;

Visto l'art. 54, comma 4 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., secondo cui: *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

Visto il D.M. 5 agosto 2008, Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 2008, n. 186, recante *"Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione"*, secondo cui:

- art. 1 – *"Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale"*;
- art. 2 - *"Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:*
 - a) omissis;
 - b) *le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;*
 - c) omissis;
 - d) *le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;*
 - e) *i comportamenti che (...) turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi"*;

Considerato che alla luce delle norme richiamate

- il Sindaco debba intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti che di per sé non configurano ipotesi di reato ma che, comunque, sono tali da compromettere la vivibilità della comunità comportando il danneggiamento del patrimonio pubblico e turbando l'accesso e la libera fruizione degli spazi pubblici;

- appare doveroso per la civica Amministrazione adottare quegli strumenti apprestati dall'ordinamento che, alla luce del quadro normativo in materia di sicurezza urbana, consentano di poter assicurare ai cittadini la libera fruizione dei luoghi di culto, dei beni artistici e culturali nonché degli spazi pubblici adiacenti agli stessi;

Rilevato che tali comportamenti degenerativi si verificano principalmente ai danni della Chiesa Prepositurale Plebana di San Lorenzo Levita e Martire e della Chiesa del Sacro Cuore e delle aree ad essi attinenti (sagrato, scalinate, parcheggi e giardini adiacenti);

Ritenuto, peraltro, che, al fine di adottare uno strumento efficace ed idoneo, sia sotto il profilo preventivo che di contrasto, per conseguire la salvaguardia e la tutela dei beni comuni sopraindicati, occorre vietare nei predetti siti e nelle loro immediate adiacenze il bivacco, la seduta e la sosta finalizzata al consumo di alimenti e bevande, cui sono ascrivibili gli effetti e le conseguenze pregiudizievoli per il patrimonio artistico e culturale pubblico, che rappresentano il vulnus per la sicurezza urbana e, quindi, necessariamente intervenire anche direttamente nei confronti dei responsabili delle attività di cui sopra;

Dato atto che

- il presente provvedimento, esecutivo dalla data del 16.01.2023, riveste efficacia fino al 31.12.2023;
- verrà apprestata e collocata nei siti in questione idonea cartellonistica, esplicitante il divieto e le sanzioni previste per i contravventori;
- è opportuno, nei primi 15 giorni di vigenza della presente ordinanza operare una informazione preventiva alla effettiva applicazione della sanzione con invito a cessare il comportamento sanzionabile;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti

il D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

il D.M. 5 agosto 2008;

la Legge n. 689/1981 e s.m.i.;

il Codice Penale;

la Legge n. 241/90 e s.m.i..

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, con decorrenza dalla data del 16.01.2023, fino al 31.12.2023;

1. i luoghi di culto e i beni appartenenti al patrimonio artistico e culturale elencati di seguito e le loro adiacenze devono essere assicurati alla pubblica fruizione, nel rispetto della sicurezza e conservazione dei medesimi e dell'uso proprio cui sono destinate anche le singole parti:

- **Chiesa Prepositurale Plebana di San Lorenzo Levita e Martire;**
- **Chiesa del Sacro Cuore**

2. Per le finalità di cui al precedente punto 1) nelle predette aree è fatto divieto di utilizzo in modo improprio dei beni come in premessa descritti o parti di essi che, a titolo esemplificativo posso ricondursi alle seguenti fattispecie: bivaccare, sedersi, sdraiarsi e fermarsi per consumare alimenti e/o bevande, accedere al Pronao con motorini/biciclette;

3. Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sotto il profilo penale od amministrativo, la violazione della presente ordinanza comporta, nei confronti dei soggetti responsabili, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad **euro 50,00**;

4. Qualora, a seguito della violazione alla presente ordinanza, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere cartacce, bottiglie, bicchieri, ecc. l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento;

5. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente l'ordine di ripristino o la rimozione è punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad **euro 50,00**. In tal caso l'Ente può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi e/o alla rimozione delle occupazioni abusive a spese del trasgressore;

6. Sono escluse dagli effetti del presente provvedimento, le attività ed i comportamenti connessi all'uso proprio del bene, quali ad es. eventuali soste collegate ad attività religiose ed istituzionali o a manifestazioni/eventi costituenti forme di aggregazione o di animazione organizzate ed autorizzate;

7. Agli agenti accertatori, nei primi 15 giorni di vigenza della presente ordinanza, di effettuare informazione nei confronti delle persone che assumano comportamenti sanzionabili, con invito a cessare il comportamento in essere. Nel caso in cui il comportamento non venga a cessare, gli agenti applicheranno immediatamente la sanzione prevista.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito web del Comune e trasmessa ai mezzi di informazione.

La verifica dell'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia.

L' inoltro del presente provvedimento al Prefetto di Bergamo.

IL SINDACO
CONTI dott. GIANLUIGI
**Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000 e del D. Lvo 82/2005
e norme collegate**

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.:

Autorità emanante: **Comune di Ghisalba**

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento:

Ufficio di Polizia Locale di Ghisalba - 0363 944533 – polizialocale@pec.comuneghisalba.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa a:

- Prefettura di Bergamo
- Questura di Bergamo
- Comando Compagnia Carabinieri di Treviglio;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Martinengo (BG)

Ghisalba, 13 gennaio 2023